

Incoterms 2020: uno strumento di “gestione del rischio” al servizio delle PMI

Prof. Andrea La Mattina

SHIPPING, FORWARDING&LOGISTICS meet INDUSTRY

Milano – Centro Congressi di Assolombarda, 30-31 gennaio 2020

BonelliErede

with LOMBARDI

La centralità della «consegna» nella vendita internazionale

- Il **trasporto** rappresenta una modalità di esecuzione del contratto di vendita internazionale di beni mobili → **strumento per adempiere all'obbligo di consegna** del bene da parte del venditore all'acquirente
- I **rischi** e le **responsabilità** relative alla perdita dei beni durante il trasporto normalmente prescindono dal momento del trasferimento della proprietà → **è la consegna** e la disciplina delle sue modalità (“*fattispecie a formazione progressiva*”) che determinano la allocazione di rischi e responsabilità tra le parti

L'«incompletezza» della normativa interna e internazionale

- **Art. 1510, comma 2, c.c.:** *«Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore»*
- **Art. 31, lett. a), Conv. Vienna 1980:** *«Se il venditore non è tenuto a consegnare le merci in altro luogo particolare, il suo obbligo di consegna consiste, quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci, nel consegnare le merci al primo trasportatore perchè le faccia pervenire all'acquirente»*
- **Art. 32 Conv. Vienna 1980:** *«2. Se il venditore deve prendere disposizioni per il trasporto delle merci, egli deve concludere i contratti necessari affinché il trasporto sia effettuato fino al luogo previsto, mediante mezzi di trasporto adeguati alle circostanze e secondo le condizioni usuali per tale trasporto. 3. Se il venditore non è obbligato a sottoscrivere un'assicurazione di trasporto, deve fornire all'acquirente, su sua domanda, tutte le informazioni di cui dispone, necessarie alla conclusione di detta assicurazione»*

Gli Incoterms: una moderna «*lex mercatoria*» nata nel 1936


Cosa fanno le regole “incoterms”

Le regole incoterms illustrano un *set* di undici termini commerciali, individuati con tre lettere, più comunemente usati, ad esempio CIF, DAP, ecc., che riflettono la prassi *business-to-business* nei contratti per la vendita e per l’acquisto di merci


Le regole incoterms descrivono:

- *Obbligazioni*: chi fa cosa tra venditore e compratore, ad esempio chi organizza il trasporto o l’assicurazione della merce o chi ottiene i documenti di spedizione e le licenze di esportazione o importazione;
- *Rischi*: dove e quando il venditore consegna la merce, in altre parole dove il rischio si trasferisce dal venditore al compratore; e
- *Spese*: Quale parte è responsabile per quali spese, ad esempio, le spese di trasporto, di imballaggio, spese di caricazione e scaricazione, nonché le spese relative a controlli o quelle relative alla sicurezza

Incoterms c.d. multimodali: «rischi» e «costi» tra seller e buyer



Incoterms c.d. marittimi: «rischi» e «costi» tra seller e buyer



█ Seller
█ Buyer

Incoterms 2020: principali novità

- **Regola FCA (Free Carrier) ed emissione di polizza di carico «shipped»**
→ contratto di vendita può prevedere che l'acquirente debba dare indicazioni al vettore marittimo perché rilasci al venditore la polizza di carico in modo tale da consentire a quest'ultimo di presentarla alla banca dell'acquirente
- **DAT (Delivery At Terminal) trasformata in DPU (Delivery at Place Unloaded) e inserita dopo la DAP (Delivery At Place)** → DPU è più «ampia» e prevede la consegna post scaricazione della merce (quindi le operazioni di scaricazione sono un «rischio» del venditore)
- **Copertura assicurativa differenziata nelle clausole CIF (Cost Insurance and Freight)/CIP (Carriage and Insurance Paid to)** → Incoterms 2010 prevedevano a carico del venditore copertura assicurativa minima (ICC «C» - named perils basic) *sia per CIF sia per CIP*
Incoterms 2020 distinguono:
 - ✓ **CIF** → ICC «C» - *named perils basic*
 - ✓ **CIP** → ICC «A» - *all risks*
- **Organizzazione del trasporto «in conto proprio»** da parte del venditore o dell'acquirente
- **Inclusione degli adempimenti in materia di sicurezza** nell'ambito degli obblighi e delle spese di trasporto

Incoterms: clausole «di spesa» o «di consegna»?

Per la **giurisprudenza italiana** gli Incoterms sono «previsioni relative all'incidenza economica del trasporto e degli oneri connessi, cosicchè, pur in presenza di esse, il trasferimento della proprietà e il passaggio dei rischi rimane disciplinato dalle norme comuni»: così, da ultimo, Cass. 19 febbraio 2019, n. 4716



?«RES PERIT DOMINO»
(il proprietario sopporta sempre i rischi)?

NO

nel **commercio internazionale** i rischi sono ripartiti dalle parti dei contratti di compravendita in base a considerazioni che dipendono dalla struttura dell'operazione economica

Criticità assicurative e problemi irrisolti

- Le merci viaggianti sono normalmente assicurate con polizze «per conto di chi spetta», ma **chi** è il titolare dell'«interesse assicurato»? **chi ha** diritto a essere indennizzato in caso di danno alle merci?
 - Incoterms **non** riguardano il trasferimento della proprietà
 - La giurisprudenza italiana **non** considera gli Incoterms clausole «di consegna», ma solo «di spesa»
 - Anche se «rischio assicurato» grava sul compratore, spesso il **venditore** sopporta i danni occorsi durante il trasporto e poi pretende indennizzo assicurativo (senza però averne titolo ex art. 1904 c.c. e determinando così criticità anche in sede di «rivalsa» ex art. 1916 c.c.)
- Interferenze: **contratto di trasporto** e diritti del destinatario (art. 1689, c. 1, c.c.: «*I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore*»)

andrea.lamattina@belex.com

Milan
Rome
Genoa
Brussels
London
Cairo*
Addis Ababa*
Dubai
Frankfurt*
Beirut*

belex.com



* in cooperation
with a local law firm